REGOLAMENTO (CEE) N. 866/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

riguardante l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle disposizioni commerciali della convenzione che succederà alla convenzione del 29 luglio 1969, e comunque non oltre il 31 dicembre 1975, della decisione n. 47/74 del Consiglio di associazione CEE-SAMA che prevede una deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda taluni prodotti dell'industria tessile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio di associazione previsto dalla convenzione di associazione, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969 tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, ha adottato la decisione n. 47/74, del 27 dicembre 1974, che prevede una deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda taluni prodotti dell'industria tessile ;

considerando che occorre, conformemente all'articolo 46 di detta convenzione, prendere le misure necessarie all'esecuzione di tale decisione ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 109 dell'atto di adesione [1], i regimi che risultano dalla sopraindicata convenzione non sono applicabili nelle relazioni tra i nuovi Stati membri e gli Stati associati ; che, in applicazione dell'articolo 115 dell'atto di adesione, il Consiglio, con la decisione 75/88/CEE [2], ha mantenuto, per la durata delle misure transitorie, i regimi di cui agli articoli da 109 a 114 e 119 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, la decisione n. 47/74 del Consiglio di associazione, il cui testo è allegato al presente regolamento, si applica nella Comunità fino all'entrata in vigore delle disposizioni commerciali della convenzione che succederà a tale convenzione di associazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1975, pag. 8.

ALLEGATO

DECISIONE N. 47/74 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-SAMA

del 27 dicembre 1974

che prevede una deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda taluni prodotti dell'industria tessile

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità, firmata il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2,

considerando che un accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione è stato firmato a Port-Louis il 12 maggio 1972 ; che questo accordo comporta l'applicazione a Maurizio delle decisioni del Consiglio di associazione relative alla definizione della nozione di «prodotti originari», in particolare della decisione n. 36/71 ;

considerando tuttavia che, per tener conto della situazione particolare di Maurizio, e allo scopo di permettere ai settori industriali interessati di adattare le loro produzioni alle condizioni richieste dalla definizione della nozione di «prodotti originari», la decisione n. 46/73 del Consiglio di associazione stabilisce che fino al 31 dicembre 1974 i prodotti tessili fabbricati a Maurizio, delle voci tariffarie 60.01, 60.02, 60.04, 60.05, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.07, 61.09 e 61.10, sono considerati «prodotti originari», entro i limiti di determinati quantitativi ;

considerando che il governo di Maurizio ha presentato una domanda volta ad ottenere, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1975, una deroga alla definizione prevista dalla decisione n. 36/71 per taluni prodotti dell'industria tessile fabbricati in detto Stato associato ;

considerando che la costruzione di filande a Maurizio è stata rinviata per motivi di approvvigionamento di materiali da costruzione e che quindi alcuni prodotti tessili di questo Stato associato non rispondono ancora ai criteri fissati dalla definizione della nozione di «prodotti originari» nelle relazioni CEE-SAMA ;

considerando che occorre pertanto rinviare, per un periodo limitato, la deroga oggetto della decisione n. 46/73,

DECIDE :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A, allegato alla decisione n. 36/71 relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, i prodotti tessili fabbricati a Maurizio, delle voci tariffarie 60.01, 60.02, 60.04, 60.05, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.07, 61.09 e 61.10, sono considerati prodotti originari di Maurizio alle condizioni che seguono.

Articolo 2

Questa deroga si applica, per il 1975, ai quantitativi fissati come segue, per ciascuno dei prodotti considerati :

			Totale
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata	260	
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata	50	510 t
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	200	
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	200	200 t
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	120	
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	120	
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	120	480 t
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	120	
61.07	Cravatte	25	
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili di tessuto o di maglia, anche elastici	20	60 t
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	15	
			1 250 t

Inoltre, se per una delle voci tariffarie menzionate nella tabella di cui all'articolo 2 della decisione n. 46/73, non è stato raggiunto, durante il 1974, l'importo stabilitovi, i quantitativi non utilizzati nel corso di tale anno potranno essere utilizzati nel 1975 nel limite del 20 % dell'importo stabilito per la stessa voce tariffaria

Articolo 3

Le autorità di Maurizio adottano le disposizioni necessarie per il controllo quantitativo e qualitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 2.

Articolo 4

I certificati di circolazione AY 1 rilasciati in virtù della presente decisione dovranno contenere una delle menzioni seguenti :

« merci originarie in virtù della decisione n. 47/74 del Consiglio di associazione»

«Ursprungserzeugnisse im Sinne des Beschlusses Nr. 47/74 des Assoziationsrats»

«marchandises réputées originaires en vertu de la décision n° 47/74 du Conseil d'association»

«goederen van oorsprong uit hoofde van besluit nr. 47/74 van de Associatieraad»

«varer med oprindelsestatus i henhold til Associeringsrådets afgørelse nr. 47/74»

«originating products by virtue of Association Council Decision No 47/74».

Questa menzione verrà apposta in inchiostro rosso sotto la voce «Osservazioni».

Articolo 5

Se le importazioni effettuate in virtù della presente deroga provocano o minacciano di provocare difficoltà tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della convenzione di associazione, le misure di salvaguardia necessarie.

Articolo 6

Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad emanare, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1975.

La presente decisione è applicabile, prorata temporis per quanto riguarda i quantitativi, sino all'entrata in vigore delle disposizioni commerciali della convenzione che succederà alla convenzione del 29 luglio 1969 e al più tardi fino al 31 dicembre 1975.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1974.

Il Presidente
del Consiglio di associazione
Doralta DJIRAIBAYE